

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2014****che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Estonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica***[notificata con il numero C(2014) 4547]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/441/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato D, capitolo I, punto E,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca gli Stati membri e loro regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (3) L'Estonia ha presentato alla Commissione la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
- (4) In seguito alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia, tale Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
ES	Spagna
FR	Francia
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»